

**Legge federale
sulla protezione dell'ambiente
(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)**

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del ...¹

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 32e cpv. 2, cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3 lett. b frase introduttiva e cpv. 4 lett. b - d

² Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L' aliquota massima corrisponde:

- a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:
 - 1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,
 - 2. in altre discariche: 25 fr./t;
- b. per i rifiuti depositati definitivamente all'estero:
 - 1. in discariche sotterranee: 30 fr./t,
 - 2. in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.

^{2bis} Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

- b. l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:

...

¹ FF 20.. ...
² FF 20.. ...
³ RS 814.01

⁴ Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

- a. ...
- b. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b:
 1. al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996,
 2. al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
- c. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c:
 1. forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m,
 2. al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro;
- d. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.

Art. 65a (nuovo) Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

In deroga all'articolo 36 LSu, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l'articolo 32e capoverso 4 lettera b numero 2 sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'entrata in vigore di questa modifica. Le domande devono essere presentate al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.